

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5592 del 04/12/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - BISELLI MAURIZIO, VALTER E DAVIDE SOC. SEMPL. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE N. 2 POZZI IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0763 E PC19A0034 - SINADOC 4606/2019 E 4604/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5773 del 04/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.

70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 2/7/2001 (prot. n. 6811 del 13/9/2001), il sig. Biselli Giovanni, residente in Villanova sull'Arda (PC), aveva presentato al Servizio Prov.le Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna istanza di concessione, ai sensi della L. n. 36/1994 e del DPR n. 238/1999 (riconoscimento o concessione preferenziale), per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante n. 2 pozzi esistenti (codice di procedimento PC01A0763), entrambi ubicati in Comune di Villanova sull'Arda, foglio 13 Mappale 54;
- successivamente, uno dei due pozzi, ormai non più utilizzabile, veniva riperforato al mappale 3 del medesimo foglio 13 (come da autorizzazione alla perforazione rilasciata con determinazione n. 1860/2007);
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il sig. Biselli Valter, residente in Villanova sull'Arda (PC) C.F. BSLVTR64R21D061J, in qualità di legale rappresentante della ditta Biselli Maurizio, Valter e Davide Soc. sempl., con sede in Villanova sull'Arda (PC), Via Mottaiola n. 5 - C.F. e P. IVA 00208010330, in data 31/01/2019 (prot. 16373 e 16381 di pari data), ha presentato a questa Agenzia due nuove richieste di rilascio della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante i predetti pozzi, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - 1.** pozzo n. 1 (proc. PC01A0763):
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 30;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Badia – Fraz. Soarza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 3; coordinate UTM 32: X: 578.586 Y: 4.988.198;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 72.151,08;
 - 2.** pozzo n. 2 (proc. PC19A0034 ex PC01A0763):
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;

- ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Badia – Fraz. Soarza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 54; coordinate UTM 32: X: 578.734 Y: 4.988.128;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8.760;

RILEVATO che, come si evince dalle relazioni geologico-tecniche inviate a corredo delle precitate richieste di concessione e come precisato con nota del 24/9/2019 prot. 146609, le due opere di prelievo sono al servizio del medesimo podere e che il pozzo cod. PC19A0034 viene utilizzato saltuariamente e alternativamente all'altro pozzo (PC01A0763);

CONSIDERATO che le domande presentano i requisiti per essere sottoposte al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione delle succitate domande sul BURERT n. 300 del 18/9/2019 senza che nei termini previsti dai predetti avvisi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO inoltre di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto di mc.

72.151,08 per il pozzo n. 1 e di mc. 8.760 per il pozzo n. 2, sebbene **il volume irriguo calcolato applicando i parametri della D.G.R. n. 1415/2016** “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015“, **pari a mc. 75.157 per il pozzo n. 1 e mc. 9.125 per il pozzo n. 2, risulti superiore a quanto richiesto**, con obbligo tuttavia d’installare i contatori per le verifiche dei quantitativi d’acqua estratti dai due pozzi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

1. pozzo n. 1 (proc. PC01A0763):

- Provincia di Piacenza (nota prot. PG n. 142233 del 16/9/2019);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota prot. PG n. 152789 del 4/10/2019);

2. pozzo n. 2 (proc. PC19A0034 ex PC01A0763):

- Provincia di Piacenza (nota prot. PG n. 155371 del 10/10/2019);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota prot. PG n. 152790 del 4/10/2019);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all’anno 2019;
- ha versato in data 26/11/2019 le somme richieste a titolo di deposito cauzionale, pari a 294,99 euro per il pozzo n. 1 e 250,00 euro per il pozzo n. 2;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione per i pozzi codice procedimento PC01A0763 e PC19A0034;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Biselli Maurizio, Valter e Davide Soc. sempl., con sede in Villanova sull’Arda (PC), Via Mottaiola n. 5 - C.F. e P. IVA 00208010330, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi dell’art. 5 e ss, r.r. 41/2001, mediante i pozzi codice procedimento PC01A0763 e PC19A0034, con le caratteristiche di seguito descritte:

a) pozzo n. 1 (proc. PC01A0763):

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 30;
- ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull’Arda (PC), Loc. Badia – Fraz. Soarza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 3; coordinate UTM 32: X: 578.586 Y: 4.988.198;

- corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 122 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 72.151,08;
- b) **pozzo n. 2 (proc. PC19A0034 ex PC01A0763):**
- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Badia – Fraz. Soarza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 54; coordinate UTM 32: X: 578.734 Y: 4.988.128;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 123 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8.760;
2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 30/06/2029**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/11/2019;
 4. di dare atto che i canoni dovuti per l’anno 2019 quantificati in 294,99 euro per il pozzo n. 1 e 35,81 euro per il pozzo n. 2, sono stati pagati;
 5. di dare atto che le somme richieste a titolo di deposito cauzionale, quantificate in 294,99 euro per il pozzo n. 1 e 250,00 euro per il pozzo n. 2, sono state versate;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Biselli Maurizio, Valter e Davide Soc. sempl., con sede in Villanova sull'Arda (PC), Via Mottaiola n. 5 - C.F. e P. IVA 00208010330 (codice procedimento PC01A0763 e PC19A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

POZZO N. 1 (proc. PC01A0763)

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 30, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 250, equipaggiato con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 60 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Badia – Fraz. Soarza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 3; coordinate UTM 32: X: 578.586 Y: 4.988.198.

POZZO N. 2 (proc. PC19A0034)

3. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 20, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 220, equipaggiato con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 40 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m. 10 e m 20 dal piano di campagna.
4. L'opera di presa è sita in Comune di Villanova sull'Arda (PC), Loc. Badia – Fraz. Soarza, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 13, mapp. n. 54; coordinate UTM 32: X: 578.734 Y: 4.988.128.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Villanova sull'Arda (PC), foglio n. 13, mappali n. 3 e 54 - della superficie complessiva di circa 25.62 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito come segue:
 - **pozzo n. 1 (proc. PC01A0763):** nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 72.151,08;

- **pozzo n. 2 (proc. PC19A0034):** nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 8.760;
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere i canoni annui entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare i canoni in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il concessionario, qualora i misuratori installati ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovessero rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti dei canoni dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I depositi cauzionali versati, pari a 294,99 euro per il pozzo n. 1 e 250,00 euro per il pozzo n. 2, vengono restituiti alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare, su ciascuno dei due pozzi, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di

controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

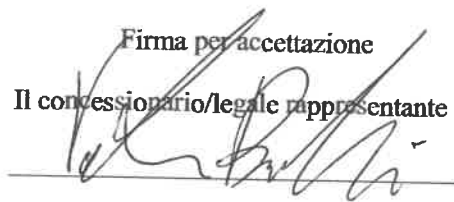
Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Biselli Valter (C.F. BSLVTR64R21D061J), in qualità di legale rappresentante della ditta Biselli Maurizio, Valter e Davide Soc. sempl. (C.F. 00208010330), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 26 / 11 / 2018

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.